



**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE**

Il Municipio di Brusino Arsizio
richiamati l'articolo 104 bis del Regolamento comunale, risolve

Art. 1 Scopo

Prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre, *Aedes albopictus*, insetto originario del Sud-est asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice. La zanzara tigre è particolarmente fastidiosa per le punture dolorose ed è potenzialmente portatrice di malattie infettive.

Art. 2 Principio

Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta provvedimenti puntuali concepiti appositamente allo scopo specifico e può imporre divieti alla popolazione proporzionati al pericolo.

Sul territorio comunale è vietato tenere all'aperto copertoni, contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche ecc. che possano riempirsi d'acqua e qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte di acqua in modo da evitare la formazione d'acqua stagnante anche temporanea. Sono esclusi dalle presenti disposizioni tutti i biotopi e le piscine con una capienza superiore ai 200 litri.

Il Municipio provvede, tramite i collaboratori da esso incaricati, ad effettuare, se del caso, i necessari trattamenti in aree pubbliche e private ed a pubblicare ulteriori decreti e ordini urgenti volti ad ingiungere l'esecuzione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

In caso d'inadempienze a quanto richiesto dal Municipio, lo stesso ha facoltà di provvedere direttamente sotto comminatoria dell'esecuzione a spese dell'obbligato.

Art. 3 Contravvenzioni

I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti, con una multa da 100 Chf a 10'000.00 Chf. La procedura è disciplinata dall'art 145 e seguenti della LOC.

Art. 4 Provvedimenti

Il Municipio direttamente o per il tramite della Polizia comunale o di altri servizi comunali provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.

Gli ordini emanati dal Municipio dalla Polizia comunale o da altri servizi comunali possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla speciale legislazione federale o cantonale.

Art. 5 Pubblicazione e entrata in vigore

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 19 maggio 2014 per un periodo di 15 giorni, ed entra in vigore il 1° giugno 2014.

Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

IL MUNICIPIO

